



CODICE DELL'AMBIENTE

Art. 52 t.u.a.

Entrata in vigore

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, nonché i procedimenti per i quali a tale data sia già stata formalmente presentata istanza introduttiva da parte dell'interessato, si concludono in conformità alle disposizioni ed alle attribuzioni di competenza in vigore all'epoca della presentazione di detta istanza.

Versione in vigore dal 14 aprile 2006 secondo Normattiva, non più in vigore dal 13 luglio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ambiente
Estremi	Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Parte	Seconda — Procedure per la valutazione ambientale strategica (vas), per la valutazione dell'impatto ambientale (via) e per l'autorizzazione integrata ambientale (ippc)
Titolo	V — Norme transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-dell-ambiente/art-52-entrata-in-vigore/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it